

COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

STATUTO

Delibera n. 8 del 31/3/2003.

TITOLO PRIMO

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art.1

Il Comune

Il Comune di S. Marzano sul Sarno, provincia di Salerno, Regione Campania, e' Ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

L'autogoverno del Comune si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Il Comune è titolare di funzioni proprie e esercita altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione Campania le funzioni da essi attribuiti o delegati.

Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dal presente Statuto e dai Regolamenti.

L'autonomia finanziaria del Comune e' esercitata nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

Art.2

Territorio, sede, gonfalone e stemma

La circoscrizione del Comune e' costituita dall'agglomerato di S. Marzano capoluogo.

Il territorio del Comune si estende per Km2 5,15, e confina con i comuni di: S. Valentino Torio, Pagani, S. Egidio del Monte Albino, Angri e Scafati.

Il palazzo civico, sede comunale , e' ubicato in piazza Umberto I.

Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono, di regola, nel suddetto palazzo civico; sono ammesse deroghe per particolari motivi di ordine sociale o logistico-

funzionale.

Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma <<Scudetto ,sormontato da corona,con all'interno Germano Reale con le ali aperte che guarda a destra su fiume che scorre e cielo celeste>>. Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone con lo stemma e' accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato,che indossa la fascia tricolore ed e' scortato dai vigili urbani in alta uniforme.

Sono vietati l'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali salva diversa autorizzazione della Giunta Municipale,che resta vincolante anche per le modalita' di concessione in uso dello stesso ad Enti o ad Associazioni o Privati.

Art.3

Albo Pretorio

Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico un apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura. Il Segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui al 1 comma, avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art.4

Finalità

Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di tolleranza e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che ne limitano la realizzazione. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana. Riconosce, garantisce e sostiene il ruolo delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, assicura il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi e delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.

Riconosce le funzioni ed il ruolo delle organizzazioni sindacali e professionali.

Art.5

Criteri e principi

Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) impegno forte e costante per l'affermazione del valore della vita, del valore del lavoro, del valore della cultura;

b) superamento degli squilibri economici, sociali, culturali e territoriali esistenti nel proprio ambito e in rapporto alla Comunità nazionale.

c) lotta alla criminalità organizzata e comune, ai poteri occulti e paralleli, alla violenza in tutte le sue manifestazioni;

d) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

e) tutela e sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio;

f) affermazione nella pratica amministrativa dei principi di pubblicità, trasparenza ed efficienza..

Art.6

Programmazione

Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, coordinata con quella regionale, provinciale e degli altri Enti territoriali.

Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi programmatici dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sono informati al principio della giusta cooperazione, del rispetto delle diverse sfere di autonomia.

Art.7

Sviluppo economico

Il Comune promuove lo sviluppo qualitativo dell'agricoltura e provvede ad istituire forme di assistenza tecnica agli addetti.

Tutela e valorizza i prodotti agricoli locali, in particolare il <<pomodoro S.Marzano>>

Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, adottando iniziative atte a modernizzarlo e riqualificarlo, ma anche favorire la conservazione della sapienza artigianale tradizionale nei diversi settori.

Coordina le attività commerciali ed organizza in modo razionale l'apparato distributivo al fine di garantire al consumatore la migliore qualità del servizio.

Tutela e valorizza il comparto produttivo dell'agro-industriae dell'industria in genere, promuovendo lo sviluppo quali-quantitativo.

Art.8

Assetto ed utilizzazione del territorio

Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato e razionale sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, commerciali e turistici.

Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le priorità e le esigenze definite dai Piani pluriennali di attuazione.

Adotta le misure necessarie per la salvaguardia del centro storico. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze scolastiche ed a quelle della distribuzione commerciale.

Approva preventivamente ed applica opportuni meccanismi selettivi nel valutare i nuovi insediamenti industriali, in considerazione delle specifiche vocazioni economiche e delle caratteristiche geomorfologiche e produttive del proprio territorio, ed in considerazione del grado di possibilità di inquinamento dell'ambiente.

Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da attivare al verificarsi di pubbliche calamità. In particolare organizza strutture di pronto intervento da utilizzare in occasione delle esondazioni dei corsi d'acqua che attraversano il territorio comunale.

Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

Art.9

Tutela della salute

Il Comune concorre a garantire il diritto alla salute, predisponendo idonei strumenti per renderlo effettivo e costante, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e dei luoghi di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento ai minori, anziani, inabili e diversamente abili.

Realizza osservatori e propone interventi, nei limiti delle sue possibilità e competenze, sui problemi sociali della tossicodipendenza, dell'alcolismo e del disadattamento in tutte le sue manifestazioni.

Art.10

Tutela del patrimonio naturale storico e artistico

Il Comune predisporre ed attua piani per la tutela dell'ambiente, per la difesa del suolo e del sottosuolo e per l'eliminazione delle cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque. Conserva, tutela e valorizza il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art.11

Promozione dei beni culturali dello sport e del tempo libero

Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni popolari.

Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico, assicurando l'accesso alle proprie strutture.

I modi di utilizzo degli impianti sportivi sono disciplinati da uno specifico Regolamento.

Il Comune promuove la creazione di strutture, servizi ed impianti per il tempo libero, garantendone la fruizione a singoli associati.

Art.12

Solidarietà e pari opportunità

1. Il Comune, riconoscendosi parte di una società multietnica, tutela tutti i componenti della comunità impegnandosi affinché il sistema dei diritti e dei doveri si realizzi in base ai principi della solidarietà e delle pari opportunità, senza pregiudizio per la condizione individuale e nel rispetto dei valori di cui cittadine e cittadini sono portatori.

2. Il Comune fornisce le informazioni - nelle forme e nei modi ritenuti più idonei - per consentire il responsabile esercizio dei diritti di cittadinanza, sia a livello locale che generale.

3. Nel Comune le minoranze sono garantite nell'esercizio dei diritti e nella partecipazione alla vita ed alla dialettica democratica, secondo le disposizioni stabilite dai regolamenti comunali.

4. Il Comune riconosce a tutti i bambini ed ai minori in genere i diritti sanciti dalla "Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia", si impegna a garantirne il rispetto e favorisce la loro progressiva partecipazione alla vita della comunità.

5. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n.125, e promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e nei propri organi collegiali, oltreché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, istituisce con apposito regolamento la Commissione delle Pari Opportunità'.

Art.13

Partecipazione

Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art.3 della Costituzione e dal D.lgs 267/2000

1. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei previsti dal regolamento.
2. Il Comune fa proprie le raccomandazione dell'Unione Europea affinché le pubbliche amministrazioni locali siano parte attiva nella costruzione della cosiddetta "società dell'informazione" in cui i nuovi strumenti telematici aprono nuove opportunità per lo sviluppo sociale, democratico ed economico, della società Europea ed in particolare:
 - a. Incoraggia la divulgazione delle conoscenze di base per garantire ai propri cittadini ed alle istituzioni un utilizzo consapevole dei nuovi strumenti tecnologici promuovendone l'utilizzazione nelle scuole del suo territorio e nonché lo sviluppo di metodologie didattiche innovative
 - b. Favorisce il dialogo e la discussione tra i Cittadini e le Istituzioni anche mediante l'utilizzo della reti telematiche civiche.

TITOLO II

ORGANI ELETTIVI

Capo I

Il Consiglio comunale

Art.14

Organi

1.Sono organi del Comune: Il Consiglio,la Giunta ed il Sindaco,le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio Comunale e' organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
3. Il Sindaco e' responsabile dell'Amministrazione ed e' il legale rappresentante dell'Ente:egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
- 4.La giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attivita' propositive e di impulso nei confronti del Consiglio..

Art.15

Il Consiglio comunale

Il Consiglio comunale e' dotato di autonomia organizzativa e funzionale e rappresenta la collettività di S. Marzano sul Sarno, determina l'indirizzo politico, amministrativo, sociale, culturale ed economico del Comune e ne controlla la realizzazione. Adempie alle funzioni ad esso demandate dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.

Sono atti fondamentali quelli che contengono l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere nonché la destinazione funzionale delle risorse e degli strumenti necessari alla strategia attuativa.

La Presidenza del Consiglio Comunale e' attribuita a un Consigliere Comunale, eletto a maggioranza assoluta tra i Consiglieri eletti nella prima seduta del Consiglio Comunale convocato e preseduto dal Sindaco. In sede di prima attuazione, l'elezione del Presidente viene effettuata nella prima seduta Consiliare successiva all'entrata in vigore dello statuto. Al Presidente del Consiglio compete un'indennità di carica stabilita dalle vigenti leggi. L'esercizio dei poteri e delle funzioni consiliari non può essere delegato. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero di consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge. Il Consiglio comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti ,aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.Detti indirizzi sono vevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicita',trasparenza e legalita' ai fini di assicurare imparzialita' e corretta gestione amministrativa.

Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonche' le modalita' di reperimento e di destinazione delle risorse degli strumenti necessari.

Il consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarieta'.

Art.16

Scioglimento e sospensione del Consiglio comunale

Il Consiglio comunale e' sciolto o sospeso nei casi previsti all'art141 e all'art.143,del D.Lgs n.267/2000.

Art.17

Rimozione e sospensione degli Amministratori

1.Con decreto del Ministero dell'interno il Sindaco,i componenti dei Consigli e delle Giunte,possono essere rimossi quando compiono atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

2.In attesa del decreto,il prefetto puo' sospendere gli amministratori di cui comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessita'.

3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dagli art. 58 e 59 del D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 18

Le competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) statuti dell'Ente e delle aziende speciali, regolamenti, salva l'ipotesi dell'art. 48 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000.

b) programmi, relazioni revisionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative,

d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione di pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;

i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;

m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata Per legge.

Art. 19

Commissioni

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, ove costituite, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione
2. Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione

3. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare.

CAPO II

I Consiglieri Comunali

Art.20

Il Consigliere comunale

Il Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità e ad essa egli risponde costantemente del mandato affidatogli. La posizione giuridica e lo status del consigliere sono regolati dalla legge, come pure l'entità ed i tipi di indennità a lui spettanti per funzioni ed attività.

Art.21

Doveri del Consiglieri comunale

Il Consigliere comunale ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari delle quali fa parte. Il Consigliere comunale che, senza giustificato motivo, non interviene per tre sedute consecutive del Consiglio Comunale e' dichiarato decaduto; il giustificato motivo deve essere presentato per iscritto al protocollo del Comune entro il quinto giorno dalla conclusione del Consiglio Comunale, non computando a tal fine il sabato e la domenica, indirizzato al Sindaco ed al Presidente del Consiglio.

La decadenza e' pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualche elettore del Comune, dopo la decorrenza del termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato delle proposte di decadenza. Ciascun Consigliere e' tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Per garantire la massima trasparenza ogni Consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel Regolamento, ogni anno i redditi posseduti. Il Consigliere

comunale e' tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art.22

Poteri del Consigliere comunale

All'inizio del mandato ad ogni consigliere comunale sarà rilasciato un documento di riconoscimento che lo identifica come tale. Il Consigliere comunale ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalita' dettate dall'articolo 39, comma 2, decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267. Ha diritto di presentare interrogazioni e mozioni. Ha diritto di ottenere dagli uffici comunali e da tutti gli organismi dipendenti dal Comune tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato. Le forme ed i modi per esercitare il diritto di cui al comma 4 sono disciplinati dal Regolamento.

Art.23

Ineleggibilità e incompatibilità

I Casi di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di Consigliere comunale sono stabiliti dalla legge.

Art.24

Dimissioni del Consigliere comunale

Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale sono rassegnate al Sindaco, che ha l'obbligo di includerle nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio. Esse sono efficaci ed irrevocabili della loro presentazione.

Art.25

Surrogazione e supplenza dei Consiglieri comunale

Il seggio che nel Consiglio Comunale è vacante durante il quinquennio per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, e' attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art.15, comma 4-bis, della Legge 19.03.1990, n. 50 come modificato dall'art.1 della Legge 18.01.1992, n. 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla modifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo surrogazione a norma del comma 1.

CAPO III

Funzionamento del Consiglio comunale

Art.26

Prima adunanza

Nella prima adunanza del nuovo Consiglio comunale, convocata e presieduta dal Sindaco, si procede alla convalida degli eletti, ed all'elezione del Presidente del Consiglio. Il Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni, discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

Art.27

Convocazione del Consiglio comunale

1.L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2.Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee

programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente del consiglio, su richiesta del Sindaco o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima.

6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno tre giorni prima della seduta nel caso di

sessioni ordinarie,almeno due giorni prima nel caso di sessione straordinaria,e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

9. Le sedute del consiglio sono pubbliche,salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

11. In caso di impedimento permanente ,decadenza,rimozione,decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale,il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco.

Art.28

Ordine del giorno

L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale e' stabilito dal Presidente del Consiglio, secondo le norme del Regolamento.

Art.29

Presidenza

La presidenza del Consiglio comunale spetta al Presidente o in sua vece al Sindaco.

Art.30

Consegna dell'avviso di convocazione

L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e notificato dal messo comunale nei seguenti termini:

- a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessione ordinarie;

- b) almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
- c) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, per i casi di urgenza e per eventuali argomenti che vengano ad aggiungersi agli oggetti già iscritti all'ordine del giorno.

Circa la congruità dei termini, a quo e ad quem, si osservano le disposizioni dell'art.155 del Codice di procedura civile.

Art.31

Numero legale per la validità delle sedute

La seduta del Consiglio comunale riunito in prima convocazione e' valida se ad essa risulta presente la metà dei consiglieri assegnati, salvo che per legge non sia richiesta una maggioranza speciale.

Nella seduta di seconda convocazione e' sufficiente, per la validità dell'adunanza, la presenza di quattro consiglieri comunali.

Non concorrono a determinare la validità della seduta gli Assessori scelti tra i cittadini non facenti parte del Consiglio comunale. Essi hanno diritto di presenza e di parola nel Consiglio comunale, ma non hanno diritto di voto.

Art.32

Numero legale per la validità delle deliberazioni

Le deliberazioni sono valide se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti, salvo che non sia richiesta per legge una maggioranza qualificata. Non ci computano per determinare la maggioranza dei votanti:

- a) i Consiglieri che si astengono;
- b) i Consiglieri che escono dall'aula consiliare prima della votazione;

c) le schede bianche e quelle nulle.

Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art.33

Le votazioni

Le votazioni si effettuano con voto palese.

Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio comunale vota a scrutinio segreto.

Art.34

Pubblicità delle sedute

Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.

Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio comunale si riunisce in seduta segreta.

Art.35

Pubblicità delle delibere

Le delibere del Consiglio comunale sono rese pubbliche dal Segretario Comunale o dal funzionario dell'Ente, che ne dispongono l'affissione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco o il Presidente possono anche attivare ulteriori forme di pubblicità degli atti del Consiglio quando la natura dei contenuti delle deliberazioni esiga la massima diffusione dell'informazione nella comunità locale.

Art.36

Attività ispettiva e commissione di indagine

Il Sindaco e gli Assessori da esso delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento Consiliare.

Art.37

Regolamento

Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale sono contenute in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

Il Regolamento stabilisce le norme per la convocazione e lo svolgimento dei lavori consiliari, individua in casi in cui il Consiglio e' tenuto a riunirsi in seduta segreta, fissa criteri di massima per una corretta condotta dei suoi membri, definisce le modalità per una responsabile ed educata presenza del pubblico nello spazio dell'aula consiliare ed esso destinato, determina i poteri del Presidente, distingue i sistemi di votazione e sancisce i criteri per la costituzione dei gruppi consiliari. Il Regolamento fissa altresì la quantità, i poteri, i compiti, i criteri di composizione e la durata delle commissioni, le distingue in commissioni permanenti e commissioni temporanee o speciali e ne disciplina l'organizzazione e la forma di pubblicità dei lavori.

Art.37

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi , secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Presidente al Sindaco ed al Segretario comunale,unitamente all'indicazione del nome del Capogruppo.Qualora non si eserciti tale facolta' o nelle more della designazione,i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capogruppo nei consiglieri,non appartenenti alla giunta,che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti ,purche' tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri.
3. E' istituita presso il Comune la conferenza dei Capigruppo,finalizzata a rispondere alle finalita' dell'art.39 comma 4, del D.Lgs. n267/2000.La disciplina,il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale
4. I Capogruppo Consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del Comune.
5. Ai Capogruppo Consiliari e' consentito ottenere,gratuitamente,una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

Art.39

Indennita' di funzione ai Consiglieri Comunali

Ogni Consigliere puo' richiedere che il complesso dei gettoni di presenza da egli percepito in ragione dell'attivita' svolta sia trasformato in indennita' di funzione,il cui valore e' determinato in via generale da apposito atto deliberativo dell'organo competente,nell'ambito dei limiti stabiliti dalla normativa in materia.Il regolamento sul funzionamento del Consiglio definisce ,per le indennita' di funzione per i consiglieri,l'entita' in forma percentuale e le modalita' per l'applicazione di riduzioni alle stesse indennita' in caso di non giustificata assenza delle sedute degli organi collegiali.

Art.40

Compiti delle commissioni

Le Commissioni Consiliari esaminano preventivamente le proposte di deliberazione presentate al Consiglio comunale ai sensi dell'art.24 dello Statuto.

Le commissioni consiliari, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, verificano lo stato di attuazione di piani, programmi generali e programmi settoriali del Comune e ne riferiscono al Consiglio. Svolgono inoltre attività informativa e qualsiasi altro compito loro assegnato dallo Statuto e dal Regolamento. Esse vigilano in particolare sul funzionamento delle Aziende speciali, delle Istituzioni e degli Enti o Società di capitale o a qualsiasi titolo il Comune partecipi.

Alle Commissioni Consiliari vengono inviate a titolo di preventiva informazione con almeno sette giorni di anticipo le delibere di competenza della Giunta individuate dal Regolamento.

Art.41

Poteri delle Commissioni Consiliari

Le Commissioni Consiliari possono disporre l'audizione di funzionari del Comune, nonché dei funzionari di eventuali Istituzioni e Aziende speciali costituite dal Comune per l'esercizio di servizi pubblici, i quali hanno l'obbligo di presentarsi e rispondere salve le eccezioni stabilite dal Regolamento. Le Commissioni possono inoltre disporre l'audizione di rappresentanti del Comune in qualsivoglia Ente, Istituzione, Azienda, Società per azioni.

La mancata partecipazione alle audizioni dei rappresentanti comunali di cui al comma 1 può essere causa di revoca.

Le Commissioni Consiliari possono invitare chiunque a collaborare ai propri lavori, anche a titolo permanente.

Art.42

Esame in Commissione

Ogni proposta di deliberazione può essere assegnata dal Sindaco ad una Commissione Consiliare, in ragione della prevalente competenza.

Il Regolamento del Consiglio stabilisce le modalità di esame delle proposte da parte delle Commissioni.

Le proposte di deliberazione aventi ad oggetto Regolamenti sono sempre trasmesse anche alla Commissione competente per la Programmazione, la quale, anche con l'assistenza degli uffici preposti, provvede a migliorare, se del caso, la formulazione tecnica del testo.

Art.43

Conferenza dei Capigruppo

Le Conferenza dei Capigruppo e' formata dai legittimi rappresentanti di ciascun gruppo ed e' presieduta dal Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Sindaco.

Alla Conferenza dei Capigruppo, convocata dal Presidente del Consiglio ogni qualvolta lo ritenga utile per esaminare lo svolgimento dei lavori del Consiglio e delle Commissioni, possono essere invitati uno o piu' Presidenti di Commissione Consiliari.

Il Regolamento e lo Statuto determinano i poteri della Conferenza dei Capigruppo e ne disciplinano l'organizzazione e le forme di pubblicita'.

CAPO IV

Giunta

Art.44

Funzioni

La Giunta e' composta dal Sindaco che la presiede ed da un numero pari di Assessori.

L'attivit  della Giunta comunale deve ispirarsi permanentemente ai principi della collegialita', della trasparenza, all'efficienza.

La Giunta adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalita' Dell'Ente, seguendo le direttive generali approvate dal Consiglio comunale e gli atti fondamentali.

Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

Art.45

Composizione della Giunta

La Giunta e' composta dal Sindaco e da un massimo di sei Assessori,di cui uno e' investito della carica di vicesindaco.Possono essere nominati Assessori anche cittadini non Consiglieri, che abbiano i requisiti di eleggibilita' alla carica di Consigliere ,in misura non superiore alla meta' dei componenti previsti per la formazione della Giunta.. Essi partecipano al Consiglio comunale per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

Art.46

Elezione della Giunta

La Giunta Comunale e' nominata dal Sindaco secondo l'art.42 del presente Statuto. Il Sindaco, nella prima seduta del Consiglio comunale, comunica allo stesso i nominativi dei componenti la Giunta.

Art.47

Incompatibilità degli Assessori

Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado rispettivamente del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune

Art.48

Divieto di incarichi e consulenza

Al Sindaco nonché agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti a controllo ed alla vigilanza del Comune stesso.

Art.49

Adunanze e deliberazioni

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco (o da chi in sua assenza lo sostituisce legalmente), sulla base di un ordine del giorno che egli stesso stabilisce, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori. Le modalità di convocazione e funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa. La seduta di Giunta è valida se ad essa risultano presenti almeno la metà più uno dei componenti della Giunta, compreso il Sindaco. Alla seduta della Giunta possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, i Revisori dei conti, i Consiglieri Comunali. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diverse decisioni della Giunta stessa, da assumersi all'unanimità. Alle sedute partecipa anche il Segretario comunale o, in caso di assenza o impedimento, il vice Segretario, se nominato, incaricato della redazione del verbale. In caso di incompatibilità del Segretario il Presidente nomina in sua vece l'assessore più giovane tra i presenti.

Le delibere di Giunta sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le dichiarazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto favorevole di almeno quattro assessori. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

Art. 50

Attribuzioni

La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. La Giunta compie gli atti di amministrazione ai sensi

dell'art. 107, commi 1-2 del D.Lgs. n.267/2000, o del presente statuto che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. Le competenze dei singoli Assessori sono assegnate dal Sindaco con apposito atto di delega. Il singolo Assessore è titolare delle funzioni relative al ramo dell'Amministrazione cui è proposto. La Giunta, in particolare, oltre a tutte le altre funzioni e competenze previste secondo legge:

a) propone al Consiglio i Regolamenti;

b) cura l'organicità e l'efficacia dei rapporti con gli organi di partecipazione;

c) fissa, nel rispetto del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario Comunale.

Art.51

Mozione di sfiducia

Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza conteggiare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di giorni dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

CAPO V

Il Sindaco

Art.52

Elezioni, funzioni e competenze del Sindaco

Il Sindaco e' eletto dai Cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla Legge ed e' membro del Consiglio comunale. Il Sindaco e' l'organo responsabile della Amministrazione del Comune. Il Sindaco rappresenta l'Ente, puo'delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o ai Consiglieri, puo' attribuire a ciascun Consigliere Comunale il compito di esaminare particolari problematiche,tali incarichi speciali sono limitati nel tempo e nell'oggetto,senza oneri finanziari per il Comune. Convoca e presiede la Giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e della esecuzione degli atti. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. L'assenza e l'impedimento vanno comunicati al Segretario Comunale. Il Sindaco puo' revocare uno o piu' assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dal presente Statuto. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dallo insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. Il Sindaco e' inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale,e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali,dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici,nonche',previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle

amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano. Il Sindaco esercita le funzioni a lui attribuite dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune, Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

Per quanto concerne le attribuzioni di amministrazione, il Sindaco:

- a)** ha la rappresentanza generale dell'Ente;
- b)** ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- c)** ha la possibilità di sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori, per sottoporli all'esame della Giunta;
- d)** impartisce direttive in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi, sentito il Segretario Comunale;
- e)** ha facoltà di delega;
- f)** promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;
- g)** convoca i comizi per referendum comunali; previsti dall'art.8 del D.Lgs. n.267/2000;
- h)** adotta ordinanze ordinarie;
- i)** esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di leggi.

- j) emana le ordinanze contingibili ed urgenti nei casi di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale nonche' nei casi di emergenza di cui all'art.50,commi 5-6,del D. Lgs n.267/2000.
- k) adotta i provvedimenti riguardanti il personale, non assegnati dalla Legge e dai Regolamenti alle competenze della Giunta e del Segretario Comunale;
- l) fa pervenire all'ufficio del Segretario Comunale le sue dimissioni.

Per quanto concerne le attribuzioni di vigilanza, il Sindaco:

- 1) acquisisce direttamente e rapidamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- 2) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attivita' del Comune;
- 3) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- 4) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso tutti gli organismi gestionali appartenenti all'Ente o ai quali l'Ente partecipi, tramite i rappresentanti legali degli stessi organismi e ne informa il Consiglio comunale;
- 5) collabora con i Revisori dei conti del Comune per definire le modalita' di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni;
- 6) promuovere ed assumere iniziative atte a garantire che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e societa' appartenenti in tutto o in parte al Comune, svolgano le loro attivita' secondo gli obiettivi fissati dal Consiglio comunale e in linea con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Per quanto concerne le attribuzioni di organizzazione, il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale, e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta e' formulata da un quinto dei Consiglieri. Tali funzioni decadono nel caso di nomina del Presidente del Consiglio.
- b) convoca , presiede e propone argomenti da trattare in Giunta.
- c) esercita i poteri di polizia nella adunanze consiliari, e negli organismi pubblici di partecipazione popolare preseduti dal sindaco, nei limiti previsti dalle leggi;
- d) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o piu' assessori, o a Consiglieri Comunali.
- e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art.53

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

In caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Il Vicesindaco nominato tale dal Sindaco, e' l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al 1 comma trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art.54

Principi e criteri

Il Comune, nel rispetto del principio della distinzione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al segretario ed ai dipendenti con qualifiche apicali, assume come caratteri essenziali della propria organizzazione e criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo i principi di professionalità e di responsabilità.

L'attività della gestione amministrativa, nelle funzioni che lo consentono, deve essere esercitata per obiettivi e deve uniformarsi ai seguenti criteri metodologici:

- a)** organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
- b)** analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da gruppi di lavoro e da singoli;
- c)** superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

Art.55

Personale

I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico deliberato dalla Giunta Comunale.

Le piante organiche e le relative variazioni sono deliberate dalla Giunta Comunale. Lo stato giuridico e del trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.

La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali, puo' avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. E' istituita la commissione di disciplina composta dal Sindaco o da un suo delegato, che la presiede, dal Segretario comunale e da un dipendente designato dal personale dell'Ente. I dipendenti comunali sono al servizio esclusivo dell'Ente. Il Comune promuove e realizza la formazione, l'aggiornamento professionale e la responsabilizzazione del proprio personale. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

Art.56

Il Regolamento

Il Comune disciplina con apposito Regolamento:

- a) la dotazione organica del personale;
- b) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- c) l'attribuzione al Segretario comunale e ai dipendenti con qualifiche apicali, di responsabilita' gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;
- d) le modalita' dell'attivita' di coordinamento tra il Segretario comunale e gli organi comunali;
- e) le procedure per l'assunzione del personale;

- f) le modalita' di funzionamento della Commissione di disciplina;
- g) le modalita' per il conferimento di incarichi di direzione di aree funzionali.
- h) le modalita' per l'attivazione delle collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalita', con convenzioni a termini e per obiettivi determinati.

Art.57

Il Segretario comunale

Il Segretario comunale e' nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed e' scelto nell'apposito albo di cui all'art. 99 del D.Lgs. 2677/2000.

Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri e agli uffici.

Egli esercita l'attivita' gestionale, avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio comunale, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.

Il Segretario comunale, nel rispetto della legge che disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni, e' l'organo burocratico che assicura il coordinamento e la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.

Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, egli esercita le sue funzioni con poteri di iniziativa e autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilita' di risultato.

Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco, che ne riferisce alla Giunta.

Il Segretario comunale esamina, avvalendosi degli apporti collaborativi dei dipendenti con qualifiche apicali, i problemi organizzativi e formula agli organi comunali soluzioni e proposte.

Egli risolve i conflitti di attribuzioni e di competenze tra gli uffici.

Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalita' previste dagli accordi in materia e nel rispetto del Regolamento.

Assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio comunale, dalla Giunta e dal Sindaco, disponendo la conferma e tempestiva esecuzione degli atti e delle deliberazioni da parte dei dipendenti responsabili ed esercitando, in caso di accertata inefficienza o inadempienza, i poteri sostitutivi.

Partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta, senza diritto di voto, esprimendo il suo parere in merito alla legittimita' di proposte, procedure e questioni che dovessero emergere nel corso dei dibattiti.

Assicura la redazione dei verbali delle adunanze, secondo le norme stabilite dal Regolamento e dalle leggi vigenti.

Partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco a quelle esterne.

Roga i contratti nell'interesse dell'Ente.

Presiede le commissioni di concorso per il reclutamento del personale.

Assicura, adottando i provvedimenti necessari, l'applicazione da parte degli uffici e dei servizi delle norme sul procedimento amministrativo.

Adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il pieno esercizio del diritto di accesso agli atti e alle informazioni tanto ai Consiglieri che ai cittadini, disponendo il rilascio delle copie secondo le norme del Regolamento.

Ha potere di certificazione e di attestazione conseguente ad atti di ufficio gia' esistenti o delibere esecutive.

Adotta gli atti e provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze, secondo le norme previste del Regolamento.

Art.58

Revoca

Il segretario comunale può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

Art.59

Direttore generale

1. Il Sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti

2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione ordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati, in tal caso il Segretario Comunale non esercita alcuna attività gestionale.

TITOLO IV

I SERVIZI

Art.60

Principi generali e forma di gestione

Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

I servizi pubblici locali sono gestiti nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale; mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
- e) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116 del D.Lgs. n. 267/2000.

Per la gestione dei servizi pubblici locali il Comune prevede appositi Regolamenti.

La deliberazione del Consiglio comunale che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, ne definisce la finalità, ne regola l'organizzazione e ne indica i finanziamenti, provvedendo anche ad assicurare che le loro attività siano svolte in modo conforme agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

Le modifiche delle modalità gestionali dei servizi sono di competenza del Consiglio comunale.

Le modifiche della quantità e della qualità dei servizi, per le quali resta competente il Consiglio comunale, devono essere sostenute da motivazioni che ne documentino l'effettiva necessità in rapporto alle mutate esigenze della comunità.

La scelta delle forme di gestione per ciascun servizi, per le quali resta competenze il Consiglio comunale, devono essere effettuata previa analisi comparativa tra le diverse opzioni gestionali previste dalla legge e dal presente Statuto.

Nell'organizzazione dei servizi devono essere assicurati agli utenti idonei strumenti di informazione, di partecipazione e di tutela.

Art.61

Gestione in economia

Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni e per le loro caratteristiche non rendano opportuno o vantaggioso il ricorso a diverse forme gestionali.

Con apposito Regolamento , il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari di espletamento degli stessi, scegliendo gli strumenti per la migliore qualita' ed economicita' delle prestazioni, determinando, in applicazione delle leggi vigenti, le ripartizioni delle quote di spesa per utenti e Comune.

Art.62

Concessione a terzi

Il Consiglio comunale puo' affidare la gestione dei servizi pubblici in concessione a terzi quando la scelta e' dettata da ragioni tecniche, ragioni economiche, motivi di opportunita' sociale.

Un apposito Regolamento fissa le condizioni che devono assicurare i livelli di qualita' dei servizi, le convenienze economiche per l'utenza e per l'Ente, i parametri di giudizio delle valenze sociali delle scelte operate.

Le modalita' del conferimento della concessione di servizi a terzi sono stabilite dal predetto Regolamento e le decisioni relative spettano al Consiglio comunale.

Art.63

Le aziende speciali

Per la gestione di servizi pubblici di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune puo' costituire aziende speciali.

L'azienda speciale e' ente strumentale del Comune dotato di personalita' giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.

L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati oltre che dall'apposito statuto anche da propri Regolamenti interni, approvati dal Consiglio di amministrazione di cui al comma successivo.

Organi dell'azienda speciale sono: il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilita' gestionale.

Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Consiglio comunale, con distinte deliberazioni, fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale, che non siano Revisori dei conti dell'Ente e che posseggano comprovate esperienze di amministrazione; il Direttore e nominato a seguito di concorso pubblico.

Il Comune conferisce il capitale di dotazione su proposta del Consiglio di amministrazione, determina le finalita' e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Il Presidente e il Consiglio di amministrazione cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione, da parte del Consiglio comunale, di una mozione di sfiducia costruttiva, con le modalita' previste dal Dgl. 2167/2000.

I singoli componenti del Consiglio di amministrazione, compreso il Presidente, che risultino dimissionari, revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco o cessati dalla

carica per altra causa, sono sostituiti nella stessa seduta con deliberazione del Consiglio comunale, su proposta del Sindaco.

L'azienda impronta la sua attivita' gestionale a criteri di efficacia, efficienza ed economicita'; ha l'obbligo del pareggio di bilancio da proseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti, nonche' forme autonome di verifica della gestione.

Art.64

Istituzione

Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Comune puo' costituire "istituzioni", organismi strumentali dell'Ente locale, dotati di autonomia gestionale.

La costituzione dell'istituzione e' approvata dal Consiglio comunale con deliberazione contenente il Regolamento che disciplina l'organizzazione e l'attivita' dell'istituzione stessa e contenente altresì uno studio di fattibilita' tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

Il Regolamento di cui al precedente comma 2 stabilisce anche la dotazione organica di personale, le modalita' di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

Il Regolamento puo' prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonche' a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalita'.

Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale all'atto della costituzione e vengono aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consultivo dell'istituzione. Sono organi dell'istituzione il Consiglio di

amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilita' gestionale.

Il Regolamento di cui al comma 2 precedente disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di amministrazione, nonche' le modalita' di funzionamento dell'organo.

Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti ed adotta, in caso di necessita' ed urgenza, provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

Il Direttore dell'istituzione, nominato a seguito di concorso pubblico, coordina e dirige tutta l'attivita' dell'istituzione, e' il responsabile del personale, garantisce la funzionalita' e la trasparenza dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi dell'istituzione.

Il Direttore puo' essere revocato con delibera di Consiglio comunale da adottare su proposta motivata del Sindaco.

I membri del Consiglio di amministrazione dell'istituzione hanno lo stesso obbligo previsto per i Consiglieri Comunali circa la dichiarazione dei redditi posseduti.

Spetta al Consiglio comunale:

- a)** approvare gli atti fondamentali dell'istituzione;
- b)** chiedere all'Assessore delegato una relazione annuale che illustri lo stato di attuazione degli indirizzi formulati;
- c)** verificare sulla base della relazione di cui al punto b i risultati della gestione;

d) provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali con il bilancio comunale.

L'istituzione deve informare la propria attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Essa ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Il collegio dei Revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Per l'elezione, la revoca e la mozione di sfiducia del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le stesse norme previste per le aziende speciali.

Art.65

Partecipazione alle società per azioni

Quando, in relazione al risultato concreto da raggiungere, è considerato opportuno utilizzare positive e collaudate esperienze manageriali di altri, il Comune può partecipare con altri soggetti pubblici o privati alla costituzione di una società per azioni a prevalente capitale pubblico locale per la gestione di servizi pubblici che, per la loro particolare natura, richiedono forti investimenti finanziari ed elevati livelli di organizzazione imprenditoriale.

Il Consiglio comunale approva uno studio di fattibilità che documenti l'effettiva convenienza dell'iniziativa e contenga un piano tecnico-finanziario per la costituzione della società.

Il Consiglio comunale delega alla Giunta comunale l'esecuzione degli atti conseguenti.

Il Comune o altri Enti locali presenti nella società per azioni possono costituire, in tutto o in parte, le relative quote azionarie con il conferimento in uso di impianti, beni o

altre strutture che la società ritenga di utilizzare per l'organizzazione e l'espletamento dei servizi.

Nell'atto costitutivo e nello statuto della società è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'art. 2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Consiglio comunale.

Art.66

Altre forme di gestione

Qualora il Comune ne ravvisi la opportunità e la convenienza economica e funzionale, può adottare anche le seguenti forme di gestione dei servizi pubblici:

- a) convenzioni apposite tra Comune e Provincia; e tra Comuni e altri Enti Pubblici.
- b) consorzi appositi con altri comuni e con la Provincia;
- c) accordi di programma.
- d) Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni così come previsto all'art. 119, del D.Lgs. n. 267/2000.

Le deliberazioni relative alle forme gestionali di unioni di Comuni di cui al comma 1 precedente sono approvate sempre dal Consiglio comunale, su proposta della Giunta comunale.

Art.67

Valorizzazione e promozione della partecipazione

Il Comune valorizza le libere forme associative e concorre a promuovere organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

Art.68

Valorizzazione delle associazioni

La valorizzazione delle libere forme associative puo' avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o terreni di proprieta' del Comune mediante la stipula di apposita convenzione, al fine di favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunita'. Le libere associazioni, per poter fruire del sostegno del Comune, debbono farne richiesta, presentando oltre alla domanda anche lo statuto, l'atto costitutivo, la previsione programmatica ed il bilancio consuntivo, nelle forme regolamentari.

E' istituita una consulta che comprende associazioni, associazioni del volontariato e comitati di cittadini maggiormente rappresentativi e livello locale.

Una commissione nominata dal Consiglio, unitamente alla consulta, pervio parere della Giunta, valuterà i requisiti previsti da un apposito Regolamento circa la natura del sostegno che l'Amministrazione vorrà disporre con delibera della Giunta stessa.

Il Comune riconosce altresì le associazioni PRO LOCO quali strumenti di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali del territorio, nonché di promozione delle attività turistiche.

Art.69

Gli organismi di partecipazione

Il Comune puo' adottare iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini.

Tali organismi possono essere costituiti assumendo a base l'interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali nonché dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l'Amministrazione vorrà loro sottoporre.

I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto ed entro i termini fissati dal Regolamento.

Art.70

Forum

Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, forum dei cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e Amministrazione in ordine a fatti, problemi e iniziative che investano la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.

Il forum può essere convocato anche sulla base di una richiesta di un congruo numero di cittadini nella quale devono essere indicati gli oggetti posti in discussione e i rappresentanti dell'Amministrazione dei quali è richiesta la presenza.

Art.71

Consulte di settore

Le consulte di settore dovranno concretizzare la rappresentanza di tutti quegli organismi e quelle persone che, localmente, esprimono un'approfondita conoscenza in determinati campi di attività, al fine di integrare ed arricchire le proposte degli organi amministrativi del Comune con l'apporto di competenze specifiche.

Esse sono lo strumento di collegamento diretto tra la società civile organizzata e produttiva e gli organi del governo locale.

Art.72

Forum Giovanile

Il Forum Giovanile è uno strumento di autorappresentanza dei giovani che ha il compito di dare voce e forza contrattuale alle organizzazioni e alle rappresentanze generali dei giovani.

Esercita funzioni di carattere politico e non gestionale o amministrativo.

Sara', quindi, strumento di partecipazione e di controllo e, ove necessario, di dialettica e di conflitto.

Costituisce, inoltre, occasione di incontro delle organizzazioni e delle rappresentanze generali dei giovani, per verificare e proporre strategie, progetti ed iniziative da seguire nella politica del Comune, nei confronti dei giovani.

Il Forum costituisce, quindi, il referente obbligato del Comune per le politiche giovanili anche se non sara' l'unica sede di rappresentanza del mondo giovanile.

Art.73

Istituzione dell'Albo delle associazioni

Il Comune istituisce l'Albo delle associazioni operanti nei settori di competenza delle consulte di settore e del Forum Giovanile.

L'Albo e' redatto, a cura del Comune, a seguito di apposito censimento delle associazioni operanti sul territorio comunale, nei settori di attivita' delle Consulte e del Forum Giovanile.

L'Albo e' approvato con deliberazione del Consiglio comunale.

Nuove iscrizioni o cancellazioni sono sempre decise dall'organo consiliare.

Le associazioni iscritte all'Albo acquisiscono il diritto di essere invitate alle assemblee delle associazioni convocate dalle Consulte, dal Forum o dall'Amministrazione comunale.

Art. 74

IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Comune di San Marzano sul Sarno allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva promuove l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF.
3. Le modalità di elezioni ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite in accordo con le autorità scolastiche presenti sul territorio.
4. Possono partecipare alle sedute della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale, nelle materie di cui al precedente comma 2, i componenti della Giunta dei ragazzi.

Art.75

Istituzione delle Consulte di settore e del Forum giovanile

Le Consulte di settore e il Forum Giovanile sono istituiti con deliberazione del Consiglio comunale e restano in carica sino allo scioglimento del Consiglio comunale che li ha costituiti.

Art.76

Regolamento per le Consulte di settore e per il Forum Giovanile

Uno specifico Regolamento, da approvarsi da parte del Consiglio comunale, determinerà le funzioni, gli organi, i poteri e gli obblighi delle Consulte di settore e del Forum Giovanile.

Per la formulazione del dettato regolamentare ci si avvarrà del contributo fornito dalle libere associazioni presenti sul territorio ed operanti negli specifici settori.

Art.77

I comitati di quartiere

Il Comune puo' promuovere la nomina di comitati di quartiere per la gestione di una serie di affari determinati ed elencati tassativamente dal Regolamento e come concorso alla programmazione.

Uno specifico Regolamento determinera' il numero dei membri, i criteri di nomina, la composizione, le eventuali deleghe del Sindaco e la sede presso la quale esercitare i poteri e le pubbliche funzioni.

Art.78

Le situazioni giuridiche soggettive

Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione degli atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, informa gli interessati tempestivamente, notificando ad essi il sunto essenziale del contenuto delle decisioni adottande.

L'informazione e' d'obbligo in materia di Piani urbanistici o di fabbricazione, di opere pubbliche, di uso del sottosuolo, di piani commerciali, in materia di ambiente o in altre considerate di pubblico interesse.

Gli interessati possono intervenire in corso di procedimento motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni proposte.

Il Comune dara' motivazione del contenuto degli interventi degli interessati negli atti formali idonei per le decisioni dell'Amministrazione.

I cittadini che per qualsiasi ragione si dovessero ritenere lesi nei loro diritti ed interessi possono sempre ricorrere nelle forme di legge.

Art.79

Istanze, petizioni e proposte

Ogni cittadino, in forma singola o associata, può rivolgere all'Amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi.

L'Amministrazione ha l'obbligo di esaminarle tempestivamente e di far conoscere agli interessati la decisione che ne è scaturita.

Per istanza si intende la domanda rivolta al Comune diretta a iniziare un procedimento amministrativo.

Per proposta si intende una prospettazione di soluzione, di interpretazione, di indirizzi nell'attività, politico-amministrativa. La proposta deve essere sottoscritta da almeno venti cittadini.

Art.80

Modalità di presentazione ed esame

Le istanze, petizioni e proposte sono rivolte al Sindaco e contengono, in modo chiaro ed intellegibile, la questione che viene posta o la soluzione che viene proposta nonché la sottoscrizione dei presentatori e il recapito degli stessi.

L'ufficio Protocollo rilascia senza spese al consegnatario copia dell'istanza o proposta previa apposizione del timbro di arrivo.

L'Amministrazione ha trenta giorni di tempo per esaminare l'atto e far conoscere il proprio intendimento in merito, o i motivi di un eventuale ritardo di esame.

Le istanze, la petizione o le proposte sono trasmesse al Consiglio o alla Giunta comunale a seconda delle rispettive competenze.

Delle istanze, petizioni e proposte e delle relative decisioni, deliberazioni e comunicazioni è conservata copia negli archivi, secondo le disposizioni di legge.

Il Comune adotta "carte dei diritti" elaborate su autonome iniziative dei cittadini. Esse sono fatte proprie dal Comune nel corso di sedute pubbliche del Consiglio.

Art.81

Iniziativa popolare

L'iniziativa popolare per la formazione dei Regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente in articoli o in uno schema di deliberazione.

La proposta deve essere sottoscritta da almeno il 59% della popolazione avente diritto al voto risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

- a)** revisione dello Statuto;
- b)** tributi bilancio;
- c)** espropriazione per pubblica utilita';
- d)** designazione e nomine;
- e)** piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione, relative variazioni.

Un apposito Regolamento disciplinera' la modalita' per la raccolta e la validita' delle firme dei sottoscrittori.

Il Comune, nei modi stabili dal Regolamento agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.

A tal fine, promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti nella redazione del progetto e dello schema, dal responsabile del servizio competente.

Art.82**Procedura per l'approvazione della proposta**

La Commissione consiliare, alle quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilita' ed ammissibilita' formale della proposta, sentito il Segretario comunale, e presenta la sua relazione al Consiglio o alla Giunta, secondo le rispettive competenze.

Il Consiglio comunale o la Giunta sono tenuti a prendere in esame la proposta di iniziativa entro trenta giorni dalla presentazione della relazione della Commissione.

A tal scopo il Sindaco e' tenuto ad iscrivere la proposta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale o della Giunta comunale.

Art.83**Referendum consultivo**

Il Comune riconosce fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'Amministrazione locale, il referendum consultivo.

Hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio comunale.

Il referendum puo' riguardare solo materie di esclusiva competenza dell'ente con esclusioni di quelle indicate nel successivo articolo 89.

Art.84**Richiesta di referendum**

Il referendum puo' essere richiesto da almeno il 15 % degli elettori del Comune iscritti nelle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente.

La richiesta deve contenere il quesito che si vuole sottoporre alla popolazione, esposto in termini chiari ed intelleggibili e deve concludersi con la sottoscrizione dei richiedenti.

La data della consultazione e' fissata dalla Giunta entro tre mesi dall'ammissione.

Il Sindaco, successivamente, indice il referendum.

Il Regolamento disciplina le modalita' per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori per lo svolgimento delle operazioni di voto.

Art.85

Limiti al referendum

Il referendum consultivo non e' ammesso:

- a) per gli indirizzi politico-amministrativo in materia di bilancio, finanze, tributi locali, tariffe e contabilita';
- b) per la revisione dello Statuto del Comune e di quello delle Aziende speciali;
- c) per la disciplina dello stato giuridico e dell'assunzione di personale, pianta organica del personale e relative variazioni;
- d) piani territoriali e urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni. Se l'esito e' stato favorevole, il Sindaco e' tenuto a proporre al Consiglio comunale o alla Giunta in ordine alle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Entro lo stesso termine, se l'esito e' stato negativo, il Sindaco ha la facolta' di proporre egualmente al Consiglio o alla Giunta la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto al referendum, che sara' approvata con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri o degli Assessori assegnati.

- e) Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dai due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

Art.86

Revoca e sospensione del referendum

I referendum possono essere revocati e sospesi, previo parere dell'apposita Commissione e con motivata deliberazione del Consiglio comunale assunta coi due terzi dei componenti quando l'oggetto del loro quesito non abbia piu' ragion d'essere o sussistano degli impedimenti temporanei:

a) per le designazioni e nomine di rappresentanti;

b) per gli atti di mera esecuzione di norme legislative e regolamentari, nonche' di delibere consiliari

Il referendum non e', altresì, ammesso per cinque anni, per le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.

Il referendum non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art.87

Ammissione della richiesta

L'ammissione della richiesta referendaria sia riguardo all'ambito della materia cui si riferisce il quesito ed alla sua chiarezza ed intellegibilita', sia riguardo il numero, la qualificazione e la riconoscibilita' dei sottoscrittori e' rimessa al giudizio di una Commissione composta dal Segretario comunale dell'Ente, dal Dirigente della Pretura circondariale o suo delegato e dal Giudice conciliatore, che ha l'obbligo di esaminare la richiesta entro quarantacinque giorni dalla presentazione.

Art.88

Validità ed esito del referendum

Il referendum e' valido se partecipa alla votazione la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il quesito sottoposto a referendum e' dichiarato accolto a norma della legge elettorale in materia di referendum.

Art.89

Il difensore civico

Il Comune prevede con proprio Regolamento l'istituzione dell'ufficio di difensore civico al fine della garanzia, dell'imparzialita' e del buon andamento dell'Amministrazione.

Compito del difensore civico e' quello di segnalare ad istanza di cittadini singoli o associati, oppure di formazioni sociali e sindacali riconosciute, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

Tali "segnalazioni" puo' effettuare anche di propria iniziativa.

Il difensore civico, qualora lo ritenga necessario, puo' esercitare davanti alle giurisdizioni amministrative, azioni popolari e i ricorsi che spetterebbero al Comune.

L'eventuale denuncia penale del difensore civico e' atto dovuto in quanto pubblico ufficiale.

Art.90

L'elezione del difensore civico

Il difensore civico e' eletto con i due terzi dei voti del Consiglio con scrutinio segreto sulla base di una rosa di candidati redatta con il concorso degli strumenti di partecipazione; nel caso di non elezione nei tempi come da Regolamento, vi sarà elezione popolare.

Viene scelto tra i cittadini italiani di provata esperienza, moralità, professionalità ed imparzialità, e che siano in possesso del diploma di laurea o diploma quinquennale con comprovata esperienza amministrativa.

Egli resta in carica cinque anni, ma può essere rieletto nelle stesse forme non più di un'altra volta. Non può candidarsi né come Consigliere Comunale né come Sindaco alle elezioni Amministrative successive alla fine del proprio mandato, neanche nel caso di dimissioni precedenti alla fine del mandato.

Il difensore civico è funzionario onorario ed acquista la figura di pubblico ufficiale con tutti gli effetti di legge.

Giura davanti al Consiglio comunale, prima di assumere l'incarico, secondo la formula dell'art.11 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3.

Al difensore civico compete un'indennità di carica pari all'assessore. L'ufficio del difensore civico ha sede presso la Casa comunale. Il Regolamento fissa la dotazione organica e altri mezzi messi a disposizione del difensore civico. Al difensore civico spetta il diritto di conoscere tutte le deliberazioni di Giunta e di Consiglio comunale e di averne fotocopia.

Il difensore civico partecipa di tutto diritto, come osservatore alle riunioni del Consiglio comunale senza diritto di parola o di voto, ancorché consultivo. Può esprimere la propria pubblica opinione solo se richiesto dal Sindaco o da chi presieda l'organo collegiale.

Il difensore civico dopo l'elezione entro trenta giorni presenta una sintesi di programma che indica le linee entro i quali intende agire per quanto di propria iniziativa. Egli è obbligato a presentare al Consiglio comunale, altresì, una relazione annuale entro il 10 ottobre di ogni anno, ove si illustra l'attività svolta e le proposte che vengono rivolte al Sindaco, al Consiglio e alla Giunta per rimuovere abusi, disfunzioni e carenze dell'Amministrazione e suggerendo soluzioni tecniche per

l'efficienza, l'efficacia e la produttività dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici comunali.

Qualora il difensore civico presenti dimissioni irrevocabili, entro quarantacinque giorni dalla presa d'atto e' necessario che il Consiglio comunale ne elegga un altro. Sino a tale elezione ed accettazione e scambio delle competenze e dei poteri, il difensore civico resta in carica per il principio della prorogatio, confermando tutti i poteri.

Art.91

La Conferenza dei servizi

L'Amministrazione indice annualmente per il mese di aprile una Conferenza dei servizi locali di intesa con le associazioni degli utenti, aventi strutture organizzative nel territorio comunale, con le organizzazioni sindacali territoriali comunali, con le organizzazioni sindacali territoriali riconosciute. La Conferenza dei servizi, avviata a cura del Sindaco, che anche la conclude, fa il bilancio dell'andamento della qualità, quantità ed efficienza dei servizi, formulando idonee soluzioni per il miglioramento di essi.

Il difensore civico ha l'obbligo nell'occasione di svolgere una propria relazione evidenziando eventuali abusi, carenze, disfunzioni dei servizi, Le associazioni dell'utenza e le organizzazioni sindacali riconosciute partecipano con proprie relazioni volte a effettuare valutazioni e proposte.

Le risultanze della Conferenza sono fatte proprie dal Consiglio comunale su proposta della Giunta per le eventuali decisioni in merito.

Apposito capitolo di bilancio per la spesa per la Conferenza dei servizi.

Art.92

Il diritto d'informazione e di accesso

Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno diritto di accedere agli atti amministrativi e ai documenti per il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo le disposizioni delle leggi vigenti.

Per ogni settore, servizio e unità operativa ovvero unità organizzativa comunque denominata, l'Amministrazione, mediante l'ordinamento degli uffici dei servizi, conferisce i poteri ai responsabili dei procedimenti e del rilascio della documentazione necessaria richiesta.

L'Amministrazione costituirà, altresì, apposito ufficio di pubbliche relazioni abilitato a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti per il miglioramento dei servizi.

Il Comune garantisce, mediante il Regolamento, ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine d'esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.

Il Comune esemplificherà la modulistica e ridurrà la documentazione a corredo delle domande di presentazioni, applicando le disposizioni dell'autocertificazione previste dalla legge 4 gennaio 1968 n.15.

L'eventuale costituzione di sportelli polivalenti faciliterà l'accesso degli utenti e dei cittadini ai servizi pubblici.

Il diritto di accesso alle strutture e ai servizi comunali e' altresì' assicurato agli Enti pubblici, alle organizzazioni del volontariato e alle associazioni in genere.

L'apposito Regolamento disciplinerà organicamente la materia.

Art.93

Il diritto d'informazione per le organizzazioni sindacali

Le organizzazioni sindacali, professionali e datoriali e consulte che comprendono comitati di cittadini piu' rappresentativi a livello locale esistenti con proprie strutture

organizzate nel territorio comunale hanno diritto, previa richiesta formale, ad accedere agli atti d'informazione sull'attività amministrativa e politico-istituzionale per quanto concerne atti in relazione a:

- a) organi dei servizi e degli uffici;
- b) organizzazione del lavoro;
- c) politica degli organi e affari del personale;
- d) piani di produttività, progetti e programmi nonché incentivi per l'efficacia dei servizi e dell'azione amministrativa;
- e) bilancio Comunale.

TITOLO VI

Funzione Normativa

Art.94

Lo Statuto

Lo Statuto comunale, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'Ente ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme della collaborazione fra Comune e Provincia, della partecipazione popolare, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi. Lo Statuto è preparato da apposita Commissione nominata dal Consiglio comunale ed è deliberato dallo stesso con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni, e lo statuto è approvato se ottiene due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Lo Statuto e' pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Campania, affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.

Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 precedenti si applicano anche alle modifiche e revisioni statutarie.

L'abrogazione dello statuto e' vietata se essa non si ottiene con l'approvazione di altro Statuto, con le modalita' ed i termini previsti dai commi 2 e 3 precedenti.

Art.95

I Regolamenti

Nel rispetto della legge e dello Statuto, il Comune adotta Regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

I Regolamenti sono predisposti da apposite Commissioni consiliari, costituite con le modalita' previste dallo statuto o dal regolamento.

Per favorire la partecipazione dei cittadini alla formazione dei Regolamenti, le Commissioni consiliari possono avvalersi di mezzi e strumenti ausiliari atti a stimolare le esigenze di informazione.

I Regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni.

Art.96

Ambito di applicazione dei Regolamenti

I Regolamenti, incontrano i seguenti limiti:

- a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi e i Regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
- b) la loro efficacia e' limitata all'ambito comunale;
- c) non possono contenere norme a carattere particolare;
- d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
- e) non sono abrogati che da Regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio comunale o per incompatibilita' tra le nuove disposizioni e le precedenti o perche' il nuovo Regolamento regola l'intera materia gia' disciplinata da quello precedente

Art.97

Ordinanze ordinarie

Il Sindaco, o suo delegato, per dare attuazione a disposizioni contenute in Regolamenti comunali ed in leggi e Regolamenti generali, emette ordinanza, imponendo con tali provvedimenti ai soggetti interessati e secondo i casi, obblighi positivi o negativi da adempiere.

Art.98**Ordinanze straordinarie**

Il Sindaco, in materia di edilizia, polizia locale, igiene e sanità pubblica, può adottare ordinanze straordinarie, ricorrendo nei casi considerati gli estremi della contingibilità, dell'urgenza e dell'interesse pubblico.

Il provvedimento deve essere mantenuto nei limiti richiesti dell'entità e natura del pericolo che si intende rimuovere.

L'ordinanza deve avere la forma scritta e deve essere notificata a mezzo di messo comunale all'interessato o agli interessati.

TITOLO VII**ORDINAMENTO FINANZIARIO****Capo I****I beni comunali****Art.99****Definizione**

I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali. Gli usi civici restano regolati da leggi speciali.

Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal Regolamento sull'amministrazione del patrimonio di cui il Comune è tenuto a dotarsi.

La Giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione dei beni comunali immobili e mobili.

Art.100**Destinazione dei beni patrimoniali**

La Giunta comunale adotta gli atti previsti dal Regolamento sull'amministrazione del patrimonio per garantirsi, da parte di tutti i responsabili, la piena osservazione dell'obbligo generale di diligenza nella gestione dei beni dell'Ente.

Per i mobili la responsabilità di gestione e' attribuita ai consegnatari, individuati dal Regolamento.

Il Sindaco o il Responsabile P.O. designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti atti ad assicurare sia la più elevata redditività dei beni predetti, sia la completa affidabilità dei soggetti ai quali si concede l'affidamento dei beni in locazione od affitto. Al responsabile della gestione dei beni, compete anche l'attivazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate relative.

I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato od uso gratuito solo per motivi di particolare rilievo sociale o culturale.

L'alienazione dei beni immobili si effettua mediante asta pubblica, quelli dei beni mobili con criteri stabiliti dal Regolamento.

CAPO II

Finanza e Contabilità

Art.101

Finanza locale

L'ordinamento finanziario e contabile e' disciplinato dalla legge. Con apposito Regolamento da adottare da parte del Consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

Il Comune ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe in conformità alla legge.

La finanzia del Comune e' costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
- c) tasse e diritti per i servizi pubblici;
- d) trasferimento erariali;
- e) trasferimento regionali;
- f) entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti;
- h) altre entrate.

Le entrate erariali devono garantire i servizi locali indispensabili.

Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici, interventi necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

Il Comune determina, per i servizi pubblici, tariffe e corrispettivi a carico degli utenti.

Art.102

Bilancio e programmazione finanziaria

Il Comune delibera entro il 31 ottobre il bilancio di previsione per l'anno successivo rispettando i seguenti principi:

- a) tutte le entrate e tutte le spese vanno iscritte in bilancio;

- b) le entrate e le spese vanno iscritte al lordo, rispettivamente, delle spese di riscossione e di eventuali riduzioni;
- c) il bilancio in termini di competenza deve chiudersi in pareggio finanziario e in equilibrio economico;
- d) il bilancio in termini di cassa non può chiudersi in disavanzo.

Il bilancio di previsione deve essere corredato del bilancio pluriennale e accompagnato da una relazione pluriennale e programmatica.

Il bilancio pluriennale costituisce il quadro delle risorse finanziarie che si prevede di impiegare nel periodo di riferimento ed individua il ricorso al mercato finanziario per le spese di investimento per ciascuno degli anni considerati; la sua durata è pari a quella della Regione Campania.

Il bilancio di previsione e i suoi allegati devono essere redatti in modo tale da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Nessun impegno di spesa può essere assunto senza l'attestazione della previsione in bilancio e della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dell'ufficio di ragioneria.

Il controllo della gestione viene rilevato dalla contabilità economica e dal conto consultivo che, secondo la vigente normativa, è costituito dal conto di bilancio e dal conto generale del patrimonio.

Art.103

Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti

Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, prima del bilancio annuale, approva il programma delle opere pubbliche e degli investimenti con riferimento ad un periodo di tre anni.

Il programma delle opere pubbliche, suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla approvazione, comprende:

- a) descrizione dell'opera e dell'investimento;
- b) fabbisogno finanziario, fonte di finanziamento, piani finanziari;
- c) indirizzi e direttive per la scelta del sistema e delle modalità di appalto.

Il programma delle opere pubbliche viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuali approvati. Le variazioni deliberate nel corso dell'esercizio sono apportate anche al programma e viceversa.

La mancata approvazione del programma nei termini di cui al comma precedente rende nulla la delibera di approvazione del bilancio.

Art.104

Conto consuntivo

Il conto consuntivo e' deliberato dal Consiglio comunale entro il trenta giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica con il voto della maggioranza dei consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo puo' essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno una meta' dei consiglieri assegnati. Il conto consuntivo si intende approvato con il voto favorevole di almeno un terzo dei consiglieri assegnati. La Giunta predispose, almeno quindici giorni prima della convocazione del Consiglio, il conto consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno precedente. Entro il predetto termine il conto va depositato presso l'Ufficio del segretario del Comune. I risultati di gestione devono essere rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

Al conto consuntivo e' allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.

Al conto consuntivo e' allegata altresì la relazione del revisore che attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

I conti consultivi degli Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti dal Comune, vengono discussi ed approvati contemporaneamente al conto consuntivo del Comune e ad esso allegati.

Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle Società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

Art.105

Deliberazioni a contrattare e relative procedure

Le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal Regolamento e dalla Legge.

Sono di competenza dei dirigenti i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal Regolamento di cui all'articolo precedente.

I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

Art.106

Revisione economico-finanziaria

Il conto consuntivo e' l'atto con il quale l'organo esecutivo rende il conto della propria gestione all'organo volitivo e all'organo di controllo.

Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri. I componenti del collegio dei revisori devono essere professionisti esterni dotati di specifica professionalita' scelti:

- a) uno, tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;
- b) uno tra gli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti;
- c) uno tra gli iscritti all'Albo dei Ragionieri.

Il Consiglio comunale e' obbligato a chiedere ai rispettivi Ordini Professionali una quaterna di loro iscritti agli Albi tra i quali poi scegliere i revisori dei conti.

I revisori dei conti durano in carica tre anni, non sono revocabili se non per gravi ed accertate inadempienze e possono essere rieletti una sola volta.

Il collegio dei revisori attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione; collabora con il Consiglio comunale nell'espletamento delle sue funzioni di controllo e di indirizzo, fornendo consulenza di ordine tecnico contabile su qualsiasi provvedimento di sua competenza; svolge la funzione di controllo sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione del Comune. La proposta di deliberazione del conto consuntivo deve essere accompagnata da un'apposita relazione dei revisori dei conti sulle risultanze dell'esame sugli atti e documenti.

I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune. I revisori dei conti, nella relazione, oltre al controllo contabile evidenzieranno gli aspetti peculiari della gestione finanziaria conclusasi e, in base alle risultanze emerse, propongono accertamenti ed indirizzi tesi ad una migliore efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione.

I revisori dei conti sono obbligati a trasmettere alla Giunta Municipale una relazione annuale sui servizi obbligatori e a domanda individuale istituiti dal Comune contenenti l'analisi delle entrate e delle spese e proposte per il raggiungimento del rapporto ottimale costo-servizi per una immediata ed efficace risposta all'esigenza dell'utenza.

Il Segretario comunale, i responsabili dei vari uffici e il personale sono obbligati a mettere a disposizione dei revisori dei conti gli atti e i documenti in loro possesso necessari all'espletamento del loro mandato.

I revisori dei conti devono adempiere i loro doveri con diligenza, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per fare del loro ufficio, quando è previsto dalla legge vigente. I revisori dei conti sono responsabili con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi, quando li danno non si sarebbe prodotto se essi avessero operato in conformità degli obblighi della loro carica. Ogni Consigliere Comunale può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio dei revisori, il quale deve tenere conto delle denunce indagando senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuale proposta al Sindaco alla Giunta Municipale, al Consiglio comunale, può invitare il Sindaco a convocare il Consiglio comunale se la denuncia appare fondata e vi è urgente necessità di provvedere.

I revisori dei conti possono essere convocati dal Sindaco e dalla Giunta Comunale affinché ci si avvalga del loro supporto professionale ogni qual volta lo si rende necessario.

Non possono essere eletti alla carica di revisore dei conti, e se eletti decadranno dall'ufficio, l'interdetto, il fallito e chi è stato condannato ad una pena che imponga l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado e coloro che sono

legati al Comune da un rapporto continuativo di prestazione d'opera. La cancellazione o la sospensione dall'Albo e' causa di decadenza dall'ufficio di revisione.

Essi restano in carica per un triennio e non possono essere revocati se non per giusta causa.

La deliberazione di revoca deve essere adottata dai due terzi del Consiglio comunale. In caso di morte, revoca o decadenza il Consiglio Comunale deve procedere alla sostituzione entro dieci giorni dall'avvenuta comunicazione. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

E' istituita una commissione tecnica permanente per il settore finanzia e contabilita'. Il numero, i requisiti, le modalita' di elezione e le competenze sono demandate ad un apposito Regolamento. Sono membri di diritto della commissione il Sindaco e l'Assessore competente. L'onorario da corrispondere ai revisori dei conti deve essere determinato dal Consiglio Comunale sulla base di quello previsto per legge.

TITOLO VIII

Art.107

Norme transitori e finali

Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa applicazione delle norme transitorie.

Il Consiglio approva entro un anno i Regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti Regolamenti restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.